

ALLEGATO A - TARIFFA (Parte I)

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
1	<p>1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi:</p> <p>- per ogni foglio:</p>	14,62 (1)		1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.	1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
(2)	<p>1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del Codice civile:</p> <p>1. per gli atti, aventi ad oggetto il</p>				1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica. (5)

	<p>trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti:</p>	<p>230,00</p>		<p>1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione. (11)</p>
	<p>2. per gli atti di cui al n. 1 che comportano anche formalità nel registro delle imprese:</p>	<p>300,00</p>		<p>2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione. (11)</p>
	<p>3. per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari:</p>	<p>155,00</p>		
	<p>4. per gli atti di cui al n. 3 che comportano anche formalità nel registro delle imprese:</p>	<p>225,00</p>		
	<p>5. per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (R.D. 28 marzo 1929, n. 499):</p>	<p>125,00</p>		

(8)	6. per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (R.D. 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:	195,00			
	1-bis.1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione: 1. per gli atti propri delle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: 2. per le procure, deleghe e simili: 3. per gli atti di cessione di quote sociali: 4. per tutti gli altri atti:	156,00 30,00 15,00 45,00			
(9)	1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto: (6) a) se presentate da ditte individuali: (12) b) se presentate da società di persone: c) se presentate da società di capitali: (3)	17,50 59,00 65,00		2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (4)	1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico. (5)
	1-quater. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità			2-bis. L'imposta di cui al comma 1-quater è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere	1-quater. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica

	<p>ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:</p> <p>a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati:</p> <p>b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati:</p> <p>c) per ogni istanza di annotazione:</p> <p>d) per istanze diverse dalle precedenti:</p>	<p style="text-align: center;">42,00</p> <p style="text-align: center;">85,00</p> <p style="text-align: center;">15,00</p> <p style="text-align: center;">15,00</p>		<p>di commercio, autorizzate alla riscossione. (9)</p>	<p>o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi. (10)</p>
--	---	---	--	--	--

- (1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – **In vigore dal 1° agosto 2004** e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**
- (2) I commi 1-bis e 1-ter sono stati aggiunti dall'art. 1 del D.M. 17 maggio 2002, n. 127 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2002). **In vigore dal 17 maggio 2002.**
- (3) Le lettere a), b) e c) sono state aggiunte dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – **In vigore dal 1° agosto 2004.**
- (4) Si tratta del **D.M. 17 maggio 2002, n. 127**: Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonché la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti (Pubblicato nella G.U. n. 153 del 2 luglio 2002) - In vigore dal 17 luglio 2002).
- (5) Le note 1-bis e 1-ter sono state aggiunte dal D.M. 17 maggio 2002, n. 127 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2002). **In vigore dal 17 luglio 2002.**
- (6) Importi così fissati per effetto del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005.**
- (7) Il comma 1-bis.1 è stato aggiunto dal D.M. 22 febbraio 2007 (G.U. n. 51 del 2 marzo 2007).
- (8) Comma aggiunto dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 – In vigore dal 1° aprile 2005).
- (9) Aggiunto dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 – In vigore dal 1° aprile 2005).
- (10) La nota 1-quater è stata aggiunta dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 – In vigore dal 1° aprile 2005).
- (11) Nota aggiunta dal D.M. 22 febbraio 2007 (G.U. n. 51 del 2 marzo 2007).
- (12) L'importo della tariffa dell'imposta di bollo per le imprese individuali è stata così sostituita dall'art. 1, comma 205 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – **In vigore dal 1° gennaio 2008.**

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
2	<p>1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti:</p> <p>- per ogni foglio:</p>	<p>14,62 (1)</p>		<p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.</p>	<p>1. In questo articolo sono comprese:</p> <p>a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali,</p> <p>b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.</p> <p>2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.</p> <p>2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 14,62. (2) (3)</p>

					2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 14,62 (2) (4)
--	--	--	--	--	---

- 1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**
- 2) Importo così elevato dall'art. 1, comma 1 del D.M. 24 maggio 2005, **a decorrere dal 1° giugno 2005.**
- 3) Nota aggiunta dall'art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, poi modificata dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662; nota poi sostituita dall'art. 3, comma 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28 e successivamente modificata dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d) n. 1, D.L. 12 luglio 2002, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
- 4) Nota aggiunta dall'art. 6, comma 5, legge 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e successivamente modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d) n. 1, D.L. 12 luglio 2002, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
3	<p>1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: - per ogni foglio:</p>	14,62 (2)		<p>1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale.</p> <p>2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.</p>	<p>1. (1)</p> <p>2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta. (3)</p> <p>3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai</p>

	<p>2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: - per ogni foglio:</p> <p>2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di</p>	<p>14,62 (2)</p>		<p>1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.</p> <p>2. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al</p>	<p>dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente.</p> <p>4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti di concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiuro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge).</p> <p>1. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità. (7)</p>
--	---	-----------------------------	--	---	--

	<p>voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, [dal comma 2-ter del presente articolo] (4) e dall'articolo 4, comma 1-bis (5):</p> <p>2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, numero 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: 2. per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: (8) 	<p style="text-align: center;">59,00 (2)</p> <p style="text-align: center;">108,00</p> <p style="text-align: center;">15,00</p>		<p>concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. (6)</p> <p>1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica. (9)</p>	<p>1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'articolo 1, comma 1.bis. (10)</p>
--	---	--	--	--	---

- (1) Nota soppressa dall'art. 10, comma 15, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
- (2) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**
- (3) Nota modificata dall'art. 19, comma 1, legge 18 febbraio 1999, n. 28.
- (4) Le parole tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, lett. d) del D.M. 22 febbraio 2007 (G.U. n. 51 del 2 marzo 2007).
- (5) Il comma 2-bis è stato aggiunto dall'Allegato 2-quater, punto 2, lett. b), della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005) – **In vigore dal 1° aprile 2005.**
- (6) Aggiunto dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005). **In vigore dal 1° aprile 2005.**

- (7) La nota 1 è stata aggiunta dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 – In vigore dal 1° aprile 2005).
- (8) Il comma 2-ter è stato aggiunto dall'art. 1, lett. e) del D.M. 22 febbraio 2007 (G.U. n. 51 del 2 marzo 2007).
- (9) Punto aggiunto dall'art. 1, lett. f) del D.M. 22 febbraio 2007 (G.U. n. 51 del 2 marzo 2007).
- (10) Nota aggiunta dall'art. 1, lett. g) del D.M. 22 febbraio 2007 (G.U. n. 51 del 2 marzo 2007).

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE	
		Fisse	Proporzionali			
4	<p>1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: - per ogni foglio:</p>	14,62 (1)		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone; per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.	1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.	
	<p>1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: - per ogni certificato:</p>			85,00	1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato. (3)	1-bis. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti. (4)
	<p>1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità:</p>			28,00 (1)	1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente	1-ter. L'imposta di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa. (4)

	<p>2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: - per ogni foglio:</p> <p>3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: - per ogni foglio:</p>	<p>14,62 (1)</p> <p>14,62 (1)</p>		<p>ufficio dell'Agenzia del territorio. (3)</p> <p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.</p> <p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.</p>	<p>2. Sono esenti dall'imposta:</p> <p>a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;</p> <p>b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;</p> <p>c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;</p> <p>d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;</p> <p>e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.</p>
--	--	---	--	---	---

- (1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**
- (2) I commi 1-bis e 1-ter sono stati aggiunti dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 – In vigore dal 1° aprile 2005).
- (3) Aggiunte dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005) – **In vigore dal 1° aprile 2005.**
- (4) Le note 1-bis e 1-ter sono state aggiunte dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 – In vigore dal 1° aprile 2005).
- (5) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
5	1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: - per ogni foglio:	14,62 (1)		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
6	<p>1. Cambiali:</p> <p>a) emesse e pagabili nello Stato:</p> <p>b) emesse nello Stato e pagabili all' estero: (4)</p> <p>2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonche' di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141: (2) (4)</p> <p>3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'</p>		<p>12 per mille (1)</p> <p>9 per mille (1)</p> <p>11 per mille (1)</p>	<p>1. Apposita carta bollata. Quando l' imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell' apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d' imposta, totale o parziale e' riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.</p> <p>2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l' indicazione dell'impresa emittente.</p> <p>3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati</p>	<p>1. Non e' dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiari, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.</p> <p>2. Resta fermo l' art. 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699 (3).</p> <p>3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo</p>

	accettazione di tratte a copertura di esportazioni: (2)		0,1 per mille (1)	<p>soltanto per il risconto alla Banca d' Italia o per l' incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all' articolo 25, comma 3, del decreto.</p> <p>4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell' articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, numero 3161. I moduli completati nell' importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell' emittente, devono essere presentati, prima dell' accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l' accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull' acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono</p>	cambiario e' soggetta all' imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria e' soggetta all' imposta prevista dall' articolo 2.
--	--	--	-----------------------------	--	---

	<p>4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonchè cambiali finanziarie: (2)</p>		<p>0,1 per mille (1)</p>	<p>applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell' imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell' imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all' imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell' esportazione.</p> <p>5. Se le cambiali sono acquistate dall' impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall' istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l' indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.</p>	
--	--	--	-------------------------------------	--	--

	<p>5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia: (2)</p> <p>6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601:</p> <p>7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell' articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:</p> <p>a) all' ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento:</p> <p>b) all' ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all' articolo 15, lettere g) ed h) della stessa legge:</p>		<p>0,1 per mille (1)</p> <p>0,1 per mille (1)</p> <p>0,1 per mille (1)</p> <p>0,1 per mille (1)</p>		<p>6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all' obbligo di integrazione dell' imposta di bollo ancorchè non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell' ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e semprechè attengano ad operazioni di credito all' esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all' ordine del Mediocredito centrale.</p>
--	--	--	---	--	---

	<p>8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), dalla Comunità europea del carbone e dell' acciaio (CECA), dalla Comunità europea dell' energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d' Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796) (2)</p>		<p>0,1 per mille (1)</p>	<p>1. Come al punto 1.</p>	<p>1. Come al punto 1.</p>
--	---	--	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------

(1) Importi così modificati dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – **In vigore dal 1° agosto 2004.**

(2) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

(3) NdR: Si riporta l'art. 105 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669:

“Art. 105

Qualora la cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista od il vaglia cambiario pagabile a vista o a certo tempo vista portino l'indicazione di interessi, la tassa graduale di bollo è dovuta oltre che sul capitale anche sull'importo degli interessi, i quali debbono essere calcolati in base al saggio indicato sul titolo e in ragione del periodo di validità del titolo stesso nei riguardi del bollo. In nessun caso gl'interessi possono essere calcolati per un periodo superiore a dieci mesi”.

(4) NdR: Si riporta l'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituito dall'art. 1, comma 80 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) – In vigore dal 1° gennaio 2007:

Art. 3 - Modi di pagamento

[1] L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

[2] Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a euro 0,05 o superiori a euro 0,05.

[3] In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
7	1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa.	Le stesse imposte stabilite per le cambiali		<p>1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.</p> <p>2. L'imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza o l'intera imposta è riscossa con visto per bollo.</p>	<p>1. Come all'art. 6.</p> <p>2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2.</p> <p>3. All'imposta fissa di euro 14,62 (1), da corrispondersi mediante marche sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.</p>

(1) Importo. Prima fissato in 11,00 euro dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – **In vigore dal 1° agosto 2004**, successivamente in euro 14.62, dall'art. 1 comma 1 del D.M. 24 maggio 2005 – **In vigore dal 1° giugno 2005**.

Articolo 8 – (Duplicati e copie di cambiali e di altri titoli) (*)

(*) L'articolo 8 è stato abrogato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – **In vigore dal 1° agosto 2004**.

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
9	<p>1. Assegni bancari:</p> <p>a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all' art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736:</p> <p>- per ogni assegno:</p>	0,26		1. Marche da bollo e bollo a punzone.	1. Non e' dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo ne' in caso di protesto per mancanza di fondi.
	<p>b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione:</p>	Le stesse imposte stabilite per le cambiali			<p>2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altro materiale impossibilit� di presentazione e semprech� la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.</p> <p>3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l' imposta e' dovuta all' atto della loro negoziazione presso l' azienda o l' istituto di credito che per prima li negozia.</p>

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
10	<p>1. Assegni circolari:</p> <p>a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736:)</p>		6 per mille per ogni anno	1. Versamento all'ufficio del registro.	1. Non e' dovuta imposta per la girata e la quietanza.
	<p>b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736:</p>	Le stesse imposte stabilite per le cambiali		2. Come all'art. 5.	<p>2. L' imposta deve essere liquidata sull' ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.</p> <p>3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all' ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.</p>

	<p>2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia: (2)</p>		<p>4 per ogni mille lire ad anno</p>	<p>1. Versamento all'ufficio del registro</p>	<p>1. L' imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L' imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l' applicazione dell' imposta.</p> <p>2. L' importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.</p> <p>3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.</p> <p>4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.</p>
--	--	--	---	---	--

(1) Lettera così modificata dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – **In vigore dal 1° agosto 2004.**

(2) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – **In vigore dal 1° agosto 2004.**

Articolo 11 - (*Biglietti e titoli fiduciari dell'istituto di emissione*) (*)

(*) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 – **A decorrere dal 1° gennaio 2002.**

Articolo 12 - (*Libretti di risparmio*) (*)

(*) Articolo abrogato dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537 – **A decorrere dal 1° gennaio 1994.**

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
13	<p>1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: - per ogni esemplare:</p>	1,81 (1)		<p>1. Marche o bollo a punzone (art. 19, D.M. 7 giugno 1973).</p> <p>2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi.</p>	<p>1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.</p> <p>2. L'imposta non è dovuta:</p> <p>a) quando la somma non supera 77,47 euro, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata;</p> <p>b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;</p> <p>c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.</p> <p>3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.</p>

	<p>2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditalamento di somme, portanti o meno la causale dell'accrreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera 77,47 euro: - per ogni esemplare:</p> <p>2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: - per ogni esemplare: a) con periodicità annuale: b) con periodicità semestrale: c) con periodicità trimestrale: d) con periodicità mensile (2) (5):</p>	<p>1,81 (1)</p> <p>22,80 11,40 5,70 1,90 (4)</p>		<p>1. Marche o bollo a punzone.</p>	<p>3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 e euro 2,20. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica (3).</p> <p>3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1,</p>
--	--	---	--	-------------------------------------	---

					lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno (3).
--	--	--	--	--	--

- (1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**
- (2) Aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione e successivamente così modificato dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669. Vedi, anche, l'art. 11, D.L. 19 dicembre 1994, n. 691.
- (3) Le note 3-bis e 3-ter sono state così modificate dall'art. 3, comma 136, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. Da ultimo la Nota 3-ter è stata così modificata dall'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
- (4) Importi così fissati per effetto del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 – **In vigore dal 1° aprile 2005**).
- (5) Il comma 2-bis è stato aggiunto dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 – **In vigore dal 1° aprile 2005**).

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
14 (1)	<p>1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorchè consegnati per l' incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare:</p> <p>- quando la somma non supera euro 129,11: - oltre euro 129,11 fino a euro 258,23: - oltre euro 258,23 fino a euro 516,46: - oltre euro 516, 46:</p>	<p>1,81 2,58 4,65 6,80 (2)</p>		1. Marche da bollo o a punzone	<p>1. Non è dovuta l'imposta di quietanza.</p> <p>2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l' imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.</p>

(1) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004.

(2) Importi così modificati dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**

Articolo 15 – (*Carte di credito e buoni di acquisto*) (*)

(*) **L'articolo 15, n. 1** (carte di credito per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore a 50.000 lire) è stato abrogato dall'art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(*) **L'articolo 15, n. 2** (buoni di acquisto e altri simili titoli in circolazione) è stato abrogato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – **In vigore dal 1° agosto 2004.**

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
16	<p>1. Libri e registri:</p> <p>a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 (*) del Codice civile: - per ogni cento pagine o frazione di cento pagine:</p> <p>b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: - per ogni formalità:</p>	<p>14,62 (1)</p> <p>14,62 (1)</p>		<p>1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata [o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.] (2)</p> <p>2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.</p> <p>2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle</p>	<p>1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.</p> <p>2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.</p>

				finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di euro 14,62. (3) 3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.	
--	--	--	--	--	--

(*) **Ndr.** Il rinvio all'art. 2216 C.C. non risulta più attuale in quanto tale articolo, a seguito della modifica apportata dall'art. 7-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 1994, n. 489 (In vigore dal 12 giugno 1994), non contiene più alcuna previsione relativa a modalità di bollatura e vidimazione di registri (Si veda anche la Ris. n. 5/E del 23 gennaio 2004).

- (1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**
- (2) Periodo aggiunto dall'articolo 8, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) – **In vigore il 25 ottobre 2001.**
- (3) Nota aggiunta dall'articolo 8, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) – **In vigore il 25 ottobre 2001.**

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
17	1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunci legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: - per ogni foglio:	14,62 (1)		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
18	1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile: - per ogni foglio:	14,62 (1)		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
19	1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali.	14,62 (1)		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
20	1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: - per ogni foglio: (1)	14,62 (2)		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto	1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma. 2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle

			<p>corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:</p> <p>1) davanti al giudice di pace: euro 46,48;</p> <p>2) davanti al tribunale</p> <p style="padding-left: 20px;">a) per i procedimenti di cognizione: euro 54,23;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare: euro 123,95, per i procedimenti di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera euro 2.582,28: euro 61,97;</p> <p>3) davanti alla Corte di appello: euro 46,48;</p> <p>4) davanti alla Corte di cassazione: euro 30,99</p> <p>5) per i procedimenti speciali: euro 30,99.</p> <p>3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2.</p> <p>4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali</p>	<p>comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.</p> <p>3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.</p> <p>4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.</p> <p>5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.</p> <p>6. Il cancelliere o il segretario</p>
--	--	--	--	--

				<p>civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.</p> <p>5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.</p> <p>6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche.</p> <p>7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si</p>	<p>provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.</p>
--	--	--	--	--	---

(4)	<p>1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: - per ciascun atto:</p> <p>2. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: - per ogni foglio:</p> <p>3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile:</p>	<p style="text-align: center;">24,00</p>		<p>corrisponde mediante marche.</p> <p>1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato.</p>	<p>1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.</p>
-----	--	---	--	---	--

- (1) Numero così sostituito dall'art. 242 e dall'allegato 3 al D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con la decorrenza indicata nell'art. 247 dello stesso decreto.
- (2) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**
- (3) Importo così fissato per effetto del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005- In vigore dal 1° aprile 2005).
- (4) Il comma 1-bis è stato aggiunto dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 – In vigore dal 1° aprile 2005).
- (5) Aggiunto dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 – In vigore dal 1° aprile 2005).
- (6) La nota 1 è stata aggiunta dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – **In vigore dal 1° febbraio 2005**, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 – In vigore dal 1° aprile 2005).

Articolo della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE (Euro)		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
21	1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale: a) cauzioni e costituzioni di parte civile: - per ogni foglio:	14,62 (1)		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.
	b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: - per ogni foglio:	14,62 (1)		2. All'ufficio del registro.	
	2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: - per ogni foglio:	14,62 (1)		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

(1) Importo così fissato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – In vigore dal 1° agosto 2004 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 24 maggio 2005 (Pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**